

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

VIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUBINACCI.

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	65
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	65
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
BUCCIARELLI DUCCI ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere (350);	
TOGNONI ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (363)	65
PRESIDENTE	65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73
BUTTÈ, <i>Relatore</i>	66, 67, 72, 73
TOGNONI	66, 69, 71, 72, 73
PEZZINO	66
RAPELLI	67, 71, 72
SAVOLDI	67
MENCHINELLI	68
DELLE FAVE	68, 69, 71, 73
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	68, 71
ZANIBELLI	69
CONTE	70
REPOSSI	71
BUCCIARELLI DUCCI	73
VENEGONI	73

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pugliese e Sabatini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Gatto Vincenzo e Mazzoni sono sostituiti dai deputati Menchinelli e Tognoni. Comunico, altresì, che partecipa alla seduta il deputato Bucciarelli Ducci presentatore di una delle proposte di legge in discussione.

Rendo noto, inoltre, che d'accordo con il presidente della Commissione trasporti, il 6 maggio sarà tenuta la riunione congiunta delle due Commissioni (XIII e X) per esaminare il gruppo di provvedimenti relativo al personale delle autolinee in concessione. Comunico anche che il 5 maggio si riunirà il Comitato ristretto delle Commissioni IV e XIII per l'esame del progetto di legge sugli appalti.

Seguito della discussione delle proposte di legge

Bucciarelli Ducci ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere (350); Tognoni ed altri: Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. (363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli

La seduta comincia alle 9,40.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Ducci, Berloff e Sabatini: « Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tognoni, Bardini, Falletta, Caponi, Rossi Maria Maddalena, Rossi Paolo Mario, Brighenti, Beccastrini, Laconi, Pirastu, Sulotto, Angelini Giuseppe e Guidi: « Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere ».

Come i colleghi sapranno, il relatore ha redatto un nuovo testo secondo l'incarico che gli fu conferito in precedenza dalla Commissione.

Do, pertanto, la parola, all'onorevole relatore.

BUTTE, Relatore. Il nuovo testo, onorevoli colleghi, si può considerare suddiviso in due parti: la prima si inserisce nel sistema generale attuale delle pensioni; la seconda riguarda una serie di norme che possono essere considerate transitorie, aventi lo scopo di lenire in qualche modo la disoccupazione nel settore minerario che si è manifestata particolarmente grave in questi ultimi tempi.

È ovvio che il nuovo testo sottoposto alla vostra considerazione è suscettibile di modifiche sulla base delle osservazioni che potranno scaturire nel prosieguo della discussione. Infatti, non reputo di aver fatto cosa perfetta e ritengo che la Commissione dovrà fornire il suo ulteriore contributo per giungere alla stesura definitiva degli articoli nella maniera più soddisfacente possibile.

Parecchie sono le questioni da trattare ed io non so se sia preferibile farlo adesso oppure in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Credo che non sia il caso di esaminare in dettaglio questo nuovo testo. Forse è preferibile, poiché ci troviamo in sede di discussione generale, esaminare piuttosto la struttura generale delle norme, ponendo in evidenza i vari aspetti di esso (e molti di essi, in verità, sembrano alquanto oscuri) e il bilanciamento delle varie esigenze. Mi rendo conto che il relatore, soprattutto, si è preoccupato di formulare un testo che rispondesse a numerose esigenze di carattere tecnico e anticipasse, in un certo senso, una serie di norme di carattere particolare che verranno certamente, in un secondo tempo, meglio articolate.

Ecco perché, penso che l'onorevole relatore potrebbe adesso illustrarci appunto alcuni aspetti di questo testo che, come è stato già rilevato, si presenta alquanto macchinoso.

BUTTE, Relatore. In sostanza, il tema da affrontare può essere configurato con la riduzione, senza decurtazione, dell'età pensiona-

bile che passerebbe dai 60 ai 55 anni di età per i lavoratori delle miniere, delle cave e delle torbiere. La situazione del lavoratore delle miniere in Italia oggi è tale per cui molto facilmente avvengono dei passaggi nei vari settori di attività, onde si rende necessario coprire, appunto, questi vari settori di lavorazione nelle diverse imprese.

Per quanto riguarda le questioni dei requisiti necessari per potere beneficiare di questi provvedimenti, si è considerato che la qualifica di minatore possa essere particolarmente configurata dal lavoro che viene svolto sul fondo della miniera, che è poi quel lavoro che produce i più deleteri effetti sulla salute del minatore. Si è pensato, perciò, di fissare il principio secondo cui la facoltà per ottenere un anticipato pensionamento normalmente si possa avere dopo almeno 15 anni di lavoro sotterraneo, anche se discontinuo e anche se svolto all'estero e applicando le varie convenzioni.

TOGNONI. Questo ultimo punto è veramente compreso nel testo?

BUTTE, Relatore. Se si vuole, si può fare anche un richiamo specifico: ma poiché vi sono le convenzioni, non parlandone esse possono considerarsi incluse.

PEZZINO. Sarebbe meglio dirlo in modo specifico.

BUTTE, Relatore. Non mi dichiaro contrario.

Inoltre, il minatore che chiede l'anticipato pensionamento deve cessare dall'occupazione nella miniera e quindi deve essere posto in posizione di quiescenza. Poiché si voleva rimanere nell'ambito del sistema attuale — pur caratterizzando una certa categoria di lavoratori, cioè i minatori — non si è pensato di ricorrere, per quanto riguarda i maggiori oneri, alla solidarietà generale. E ciò per numerose considerazioni, prima di tutto perché addossando quest'onere al settore industriale, anche le altre categorie avrebbero potuto avanzare in seguito la stessa richiesta. Perciò si è pensato di istituire una gestione speciale di previdenza integrativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, pensando di reperire la copertura necessaria per far fronte all'anticipata erogazione di pensionamento che, in linea normale, il lavoratore avrebbe conseguito a 60 anni, attraverso il sistema delle marche e gravando del maggiore onere il settore interessato. Le marche serviranno non solo ad attestare i versamenti fatti, ma anche a documentare la durata dell'occupazione nei lavori « di fondo » fatti dal minatore. La pensione normale ordinaria sarà

uguale a quella percepita dalle altre categorie e in più vi sarà una pensione integrativa per coprire, appunto, i cinque anni di versamenti in meno fatti dal minatore. Questi cinque anni di versamenti — a scopo contabile — vengono assicurati alla gestione speciale con un calcolo figurativo.

A questo punto è necessario accennare alle varie situazioni particolari che l'applicazione di questa norma potrebbe determinare: e cioè la possibilità che una volta, posti in pensione, questi minatori possano essere riassorbiti nel settore, magari a condizioni inferiori di salario. Perciò è stato previsto che nel caso in cui il minatore posto in pensione venisse nuovamente impiegato nella miniera, la pensione stessa viene sospesa ed il minatore dovrà restituire alla cassa l'importo corrispondente alla pensione, diciamo così, privilegiata. Nel caso in cui, invece, il minatore si reimpiega in un altro settore, si determina soltanto una ritenuta normale secondo quanto stabilito dalla legge n. 55 sull'adeguamento delle pensioni.

Vi sono poi articoli che riguardano il regolamento vero e proprio e ricalcano i normali provvedimenti, sia per le dichiarazioni dello stato in cui si trova il lavoratore e sia per la parte che riguarda le reversibilità; questa è ammessa non soltanto nella gestione comune ma anche in quella speciale.

Per quanto riguarda il meccanismo dei contributi, che per la quota loro spettante debbono essere pagati da tutti i lavoratori del settore, compresi quelli che lavorano in superficie, la distribuzione del peso non subisce variazioni rispetto a quanto già avviene: due terzi per l'imprenditore, un terzo per il lavoratore. Però, a questo riguardo, il servizio attuariale del ministero, interpellato perché studiasse gli opportuni confronti per i casi di diversità di aliquote, non ha ancora presentato alcun calcolo, per cui, all'articolo 8, la misura del contributo a carico del dipendente non è stata indicata, e ci siamo riservati di farlo quando saremo in possesso dei dati necessari.

Per la parte transitoria, si è studiato un opportuno meccanismo: nei primi tre anni di applicazione della legge, i lavoratori che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4 possono domandare l'anticipato collocamento in pensione, anche se non possono far valere il requisito dei 15 anni di lavoro in sotterraneo. Sarà sufficiente avere appartenuto al settore per 15 anni, di cui almeno 5 in sotterraneo, anche se discontinui. Rimane sempre, però, la condizione che bisogna aver cessato dall'occupazione in miniere, cave o torbiere in data

non anteriore al 1° gennaio 1959. Questa data è stata fissata per poter fare i calcoli, ma è evidente che potrà essere spostata, a seconda del giudizio della Commissione.

Per quanto riguarda il passaggio dal regime straordinario a quello normale, vale a dire dopo i primi tre anni di applicazione della legge; una tabella, allegata all'articolo 10, stabilisce il numero minimo complessivo delle marche speciali che devono essere state applicate per poter fruire della liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, qualora non siano state effettuate tutte le contribuzioni.

Negli articoli successivi sono previste la composizione e le attribuzioni del comitato per la gestione speciale, presieduto, secondo le norme comuni, dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; ne fanno parte, poi, rappresentanti del Ministero del lavoro, del tesoro e dell'industria e commercio, nonché rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le attribuzioni del comitato sono quelle normali.

L'istituto e la gestione speciale dovranno, alla fine di ogni anno, compilare il rendiconto annuale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAPELLI. Vorrei sapere se queste provvidenze vengono studiate in rapporto agli eventuali atti da far valere nell'ambito della comunità europea, il cui trattato istitutivo contempla un regime di sicurezza sociale. Io penso che debba esservi trattamento di reciprocità.

In che situazione ci verremo a trovare con l'approvazione di questo provvedimento?

Che cosa si è previsto a seguito di questi trattati e a seguito del regime di convenzione?

SAVOLDI. Vorrei sapere dal relatore se i lavoratori che da lungo tempo lavorano in galleria nel settore edilizio, ad esempio nelle centrali idroelettriche, potranno beneficiare delle provvidenze previste da questa legge poiché le disposizioni contenute nel progetto mi sembrano per questo riguardo piuttosto ambigue.

PRESIDENTE. Il provvedimento riguarda il settore delle miniere, perché nel nuovo testo è stata presa in considerazione soltanto la materia che era oggetto delle due proposte di legge.

BUTTE, Relatore. La questione è stata affacciata, ma bisogna vedere se vi è possibilità di inserire un tipo di prestazione che viene classificata lavoro edilizio dai contratti di lavoro.

D'altra parte bisogna considerare che vi sono minatori i quali, pur non appartenendo al settore minerario, trascorrono la vita nelle gallerie e nell'estrazione di materiale che si trova a profondità notevoli.

PRESIDENTE. Purtroppo, nella contrattazione collettiva come nelle leggi, noi consideriamo sempre i settori merceologici e non i mestieri. Comunque, il relatore potrà studiare la possibilità di inserire nel sistema questi lavoratori.

MENCHINELLI. Non ho avuto il tempo di fare una lettura attenta di questo testo, ma mi pare che esso restringa i benefici a coloro che lavorano in sotterraneo, escludendo tutti coloro che sono applicati a tipi di lavorazione a « cielo scoperto ». I criteri ispiratori di questa legge volevano invece anche riferirsi a particolari condizioni di lavoro di tutti i minatori. Mi pare che alcune di queste fossero la pesantezza del lavoro e le condizioni igieniche che diminuiscono l'indice di vitalità dei lavoratori, onde la necessità di ridurre l'età pensionabile. Queste condizioni si riscontrano anche nelle lavorazioni a cielo scoperto, specialmente nei lavori delle cave. Se noi stabiliamo come condizione assoluta la lavorazione in sotterraneo, le cave saranno escluse tutte o quasi, anche quelle dei marmi, mentre le condizioni generali dei lavoratori del marmo sono molto simili a quelle dei lavoratori delle miniere: le malattie professionali che si riscontrano nelle miniere si riscontrano anche nelle lavorazioni del marmo.

Con questo testo, sarebbero esclusi tutti i lavoratori del marmo, delle pietre in generale e delle torbiere, perché lavorano quasi tutti a cielo scoperto.

DELLE FAVE. In questa seduta noi siamo impreparati, perché il testo ci è stato consegnato all'ultimo momento, e non certo per colpa del relatore. Perciò, se intendiamo trattare di problemi particolari, a mio avviso è meglio farlo in sede più ristretta, dopo esserci accordati sulle linee generali.

Ciò premesso, debbo riconoscere che, per la verità, sono un po' perplesso di fronte a questo testo. Devo ricordare che, nella seduta in sede seferente, sono stato proprio io a tracciare a grandi linee i binari della nuova impostazione, partendo dal presupposto che dovesse essere tenuto fermo il sistema instaurato con la legge n. 218. Poi è sopravvenuta una più specifica impostazione, che ci è stata annunciata dal relatore nello scorcio della seduta precedente. Nella impossibilità di fare un vero e proprio provvedimento di favore, il relatore ci annunciò questa impostazione:

una parte generale, per la definitiva sistemazione del settore in termini normativi generali, e poi una norma transitoria eccezionale per favorire la situazione attuale. La Commissione concordò su questi due pilastri fondamentali, ritenendo però che si sarebbe partiti da criteri molto più semplici di quelli che ora ci vengono prospettati.

Questo testo, pur mantenendo ferma la sostanza della legge n. 218, prevede una gestione speciale *a latere* di quella normale. A me non pare che questa sia la strada migliore; dal momento che nella prima parte del provvedimento noi riduciamo l'età pensionabile a 55 anni, tenendo presenti anche la legislazione simile degli altri paesi della C.E.C.A. e l'esistenza di quei trattati richiamati dall'onorevole Rapelli, in tal modo sforzandoci di allinearci con le legislazioni vigenti negli altri paesi, per le eventuali reciprocità, non capisco perché poi dobbiamo arrivare a una gestione speciale integrativa!

Il fatto di ricorrere ad una gestione speciale integrativa sembra quasi dare un carattere di eccezionalità al provvedimento poiché, come è presumibile, alla prima occasione si cancellerà questa gestione speciale integrativa per ritornare nel grande calderone dell'assicurazione obbligatoria. Se tutti siamo d'accordo nel ritenere che questo progetto di legge mira a legiferare in modo permanente nel settore interessato per allinearci a quanto si fa negli altri paesi, non vedo perché si debba risolvere il problema con l'istituzione della gestione speciale.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. In verità, io non vedo in ciò una contraddizione perché vi sono numerose gestioni speciali a carattere assolutamente permanente.

DELLE FAVE. È il principio che non soddisfa. Si continuano a creare gestioni speciali più o meno integrative a getto continuo. Nel caso specifico, ad esempio, si avrebbe l'inconveniente per cui al minatore pensionato verrebbero corrisposti due tipi di pensione: quella, diciamo così, normale e in più quella integrativa. La pensione integrativa viene sottoposta a un tipo particolare di regolamento che non può non conferirle carattere di eccezionalità.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Se si fa trattamento speciale, non vedo perché non vi debba essere anche una gestione speciale.

DELLE FAVE. A mio avviso, non vi è alcun bisogno della gestione speciale: ferma restando la parte normativa e regolamentare si potrebbero benissimo ridimensionare i con-

tributi e le prestazioni secondo quelle che sono le nuove condizioni di favore e, sulla base di un semplice conteggio attuariale, travasare i contributi e le prestazioni così ridimensionati nel conto generale, mentre con una disposizione a carattere transitoria si calcorebbe *una tantum* l'importo corrispondente al beneficio da dare agli aventi diritto per cinque anni, facendo rientrare il tutto nella questione normale.

TOGNONI. Questo per quanto riguarda la regolamentazione, ma nel merito?

DELLE FAVE. Nel merito, d'accordo con il progetto di legge. I termini (quindici anni di lavoro in sotterraneo che diventano poi cinque con la norma transitoria) mi sembrano giusti anche perché corrispondenti a quanto in questa materia si fa negli altri paesi, cui è giusto anche noi allinearci. Se poi volessimo essere ancora più larghi, sia: ma soltanto nella norma transitoria.

ZANIBELLI. Avrei preferito esprimere un parere definitivo sul testo che attualmente abbiamo al nostro esame. Però, personalmente, non mi sento in grado di esprimere un'opinione definitiva su certe indicazioni che sono state date in precedenza su alcuni punti fondamentali specie per quanto riguarda il criterio per consentire il godimento della pensione a 55 anni d'età mediante un regime assicurativo particolare, il quale ci mette dinanzi a questa impostazione che è del tutto singolare, anche se non nuova, nella legislazione italiana.

C'è da compiacersi con il relatore che ha cercato di formulare un testo ampio e comprensivo delle varie esigenze: tuttavia, il testo — mi sia consentito dirlo — è mastodontico. E il caso di dire che, contrariamente al proverbio, questa volta dal topolino è venuta fuori la montagna. Il più delle volte, infatti, accade proprio il contrario e cioè che testi di legge lunghissimi vengano ridotti a pochissimi articoli.

Ad ogni modo la perplessità maggiore è costituita dall'esistenza della gestione speciale. E si badi bene: non mi riferisco tanto alla gestione speciale prevista da questo provvedimento perché potrebbe darsi benissimo che, approfondendo ulteriormente tutti gli aspetti della questione, io stesso possa alla fine convenire che questa sia la strada migliore da seguire. Mi riferisco, invece, ad una questione di principio. Ad esempio una gestione speciale è stata adottata per la cassa dei coltivatori diretti e anche per gli artigiani. Ma in quel caso ci trovavamo già di fronte ad una situazione diversa derivante dal fatto che questi lavoratori sono autonomi. Se, invece, nel-

l'ambito dei lavoratori dipendenti introduciamo il principio della gestione speciale (anche se la finalità è lodevolissima), sono certo che si aprirà la stura ad una infinità di richieste di altre categorie tutte desiderose di avere un trattamento particolare od integrativo che dir si voglia.

Non entro, come ho accennato, nei dettagli tecnici della questione: mi limito a far presente alcuni motivi di perplessità in merito a questo problema. Ripeto, non si tratta di pregiudiziali perché ove queste perplessità venissero chiarite attraverso la valutazione di elementi che finora non ho avuto ancora modo di valutare, non avrei alcuna difficoltà a cambiare opinione.

Per il momento, aderisco in linea di massima, alle indicazioni fornite dal collega Delle Fave.

PRESIDENTE. Personalmente faccio il migliore apprezzamento dell'opera svolta dal nostro relatore perché egli è giunto alla formulazione del testo attraverso lungo ed approfondito esame e con la consultazione di tecnici. Noi ne diamo adesso una prima valutazione *ictu oculis* che non tiene conto di tutto il travaglio con cui si è giunti a questa formulazione.

Debbo dire che l'impostazione generale data dal relatore mi pare corrisponda agli orientamenti emersi nella precedente seduta, orientamenti che sono stati praticamente fissati su questi punti: prima di tutto, possibilità di anticipo nella determinazione dell'età pensionabile, ma subordinata a certe condizioni: un periodo di lavoro in sotterraneo, la cessazione dell'attività e l'assenza di altra occupazione.

E io credo che su questi punti noi ci dobbiamo mantenere fermi, anche per le considerazioni in ordine all'allineamento con gli altri paesi cui hanno fatto cenno gli onorevoli Rapelli e Delle Fave.

Durante la precedente seduta l'onorevole sottosegretario ci fornì chiarimenti su quello che era il regime speciale usato a questa categoria di lavoratori. Dovunque, nei paesi della C.E.C.A., vi è un regime speciale per i minatori, organizzato in modo diverso dal sistema pensionistico, diciamo così, normale, applicato a tutti gli altri settori di lavoratori subordinati. E dovunque si riscontra che per poter godere di particolari provvidenze occorre un notevole periodo di lavoro in sotterraneo. Vorrei insistere su questo punto poiché bisogna riconoscere che soltanto un lungo periodo di lavoro in sotterraneo può indurre il legislatore a derogare dai principi generali del si-

stema previdenziale. Non ci possiamo soltanto fermare al fatto che si tratti di un lavoro molto faticoso o ad altri elementi: è tutto il complesso. Da un lato prestazione faticosa e dall'altro una situazione di ambiente che influisce in maniera assai deleteria sulle condizioni fisiche del lavoratore.

Affermato questo punto, dobbiamo poi tener presente un altro orientamento che mi pare sia riprodotto nel testo presentatoci dal relatore e cioè che bisogna avere a 55 anni la stessa pensione che si sarebbe avuta se il minatore avesse continuato a lavorare fino a 60 anni, tanto che nella precedente seduta si parlò di un accredito figurativo di cinque anni per rendere possibile il raggiungimento di questo obiettivo. In quella seduta, mi sembra, emerse pure un altro orientamento: e cioè che questo maggiore onere non potesse essere addebitato alla mutualità generale ma al settore minerario, considerandolo come una delle caratteristiche del settore che evidentemente portano a certi maggiori oneri, così come, ad esempio, si dà il latte a certi lavoratori soggetti a malattie professionali, ecc.

Dobbiamo perciò vedere se il testo presentato dal relatore corrisponde o meno a questi punti ed io credo, come ho già detto, che vi corrisponda.

Si sono manifestate perplessità: la principale è quella relativa alla creazione di una nuova gestione speciale. Non farei tanto la questione della gestione speciale perché probabilmente (non lo so ancora) anch'io ho le stesse prevenzioni manifestate dagli altri colleghi. Ma può anche darsi che la gestione speciale sia necessaria perché sia possibile caricare al datore di lavoro quei maggiori oneri contributivi che noi riteniamo il settore debba sopportare. E, ad ogni modo, un problema da studiare e se sarà possibile eliminare la gestione speciale, tanto di guadagnato.

Insisterei, però, sul fatto che non si faccia distinzione tra pensione ordinaria ed integrativa. Si dovrebbe corrispondere una pensione che sin dall'inizio venga calcolata tenendo conto dell'accredito dei cinque anni di contributi senza essere costretti a ricorrere a questo sistema macchinoso che deve tener conto dell'integrazione per i primi cinque anni e togliere questa integrazione, quando il minatore abbia raggiunto i 60 anni, per ritornare alla situazione normale.

Uno sforzo del relatore congiunto alla collaborazione del Ministro del lavoro potrebbero perciò condurre verso questa direzione e allora il provvedimento potrebbe conside-

rarsi notevolmente alleggerito e molti punti che ora ci sembrano oscuri, spariranno certamente.

Vorrei anche richiamare la vostra attenzione a proposito del rilievo che è stato formulato sul fatto che da pochi articoli iniziali si è giunti ad un testo piuttosto lungo: il relatore ce l'ha spiegato chiaramente. Si potrebbe benissimo fare una legge di pochissimi articoli, però sarebbe necessario in quel caso un regolamento, il che significa praticamente far trascorrere almeno un anno e ciò, come tutti possono rilevare, significherebbe ritardare l'entrata in vigore della legge.

Fatti questi rilievi per quanto personalmente mi riguarda, seguiamo nell'ascoltare i punti di vista dei colleghi che desiderano interloquire.

CONTE. Volevo ricordare alla Commissione che non tutti i lavoratori italiani all'estero prestano la loro opera nei paesi che fanno parte della C.E.C.A., paesi cioè coperti da accordi o convenzioni, ma ve ne sono moltissimi anche nei paesi con i quali accordi non esistono; per di più, parecchi di costoro lavorano alternativamente all'estero e in Italia. Non v'è dubbio che, ora, noi creiamo una disparità di trattamento fra coloro che hanno lavorato nei paesi con i quali abbiamo una convenzione e quanti altri invece hanno lavorato con i paesi con i quali convenzione non v'è. Ora, noi dobbiamo tener presente anche la funzione di questi lavoratori all'estero, che è, sì, di carattere ovviamente personale, ma che è anche funzione nazionale, in quanto le rimesse sono una delle principali voci che rendono attiva la bilancia dei pagamenti.

Io credo che si potrebbe studiare un sistema che consenta a quei minatori, che abbiano lavorato per un certo periodo in miniera in paesi che non hanno convenzioni con l'Italia, la possibilità di accreditare il periodo accertato di lavoro, sul fondo della miniera, all'estero.

PRESIDENTE. Il periodo di lavoro prestato in un paese con il quale non esista una convenzione non può essere calcolato, non solo se si riferisce al lavoro in sotterraneo, ma neanche se si tratta di lavoro comune. Questa possibilità esiste soltanto con i paesi con i quali abbiamo una convenzione, che consente la trasferibilità dei contributi. Comunque, è un argomento che vale la pena di approfondire, ed io rivolgo particolare preghiera al sottosegretario perché voglia identificare i paesi verso i quali è diretta l'emigrazione italiana per le miniere, al fine di renderci edotti delle convenzioni esistenti ed esaminare, con-

seguentemente, la possibilità di ottenere il trasferimento dei contributi versati all'estero.

Spero che nella prossima seduta il sottosegretario vorrà darci chiarimenti sull'argomento.

REPOSSI. Sento il dovere di rivolgere un elogio al relatore per il suo lavoro. Dico subito però che, se stamattina dovessimo dare un voto, io sarei molto perplesso perché il provvedimento è notevole e non ho potuto dedicargli l'esame che merita.

Nella sostanza, il ragionamento seguito nel redigere queste norme è perfetto: nulla viene toccato della legge generale n. 218; i contributi obbligatori vengono versati con le solite norme; in più vi è un periodo di superpagamento, che va dai 55 ai 60 anni di età, e un periodo in cui questo superpagamento è ridotto in quanto, essendovi un'aliquota che deve pagare per suo conto l'assicurazione generale obbligatoria, la spesa a carico del fondo integrativo è ridotta di quel tanto che da l'assicurazione obbligatoria.

Quindi, la gestione, vista in questo modo, non turberebbe il sistema generale in sé, perché si formerebbe una cassa integrativa che provvede alla spesa della pensione per il periodo compreso fra i 55 e i 60 anni di età e alla differenza tra l'assicurazione obbligatoria e ciò che è stato liquidato in base all'anticipato collocamento in pensione. La situazione non è da respingersi, perché ha i suoi lati positivi e facilmente attuabili.

Ma, da qui, si è pervenuti ad altro ragionamento molto valido, che è quello enunciato dall'onorevole Delle Fave. Quando egli dice di creare una norma generale anche per la pensione a 55 anni, norma generale che deve entrare nel sistema obbligatorio con un ridimensionamento della contribuzione...

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vi è differenza se si afferma che l'età per il collocamento in pensione non è più fissata a 60 anni ma a 55, e se, invece, si lascia soltanto la facoltà all'interessato di chiedere la pensione a 55 anni! Questa differenza ha un gran valore!

DELLE FAVE. In tanto abbiamo parlato l'altra volta di facoltà, in quanto si era sul piano di un provvedimento eccezionale e contingente, ma, se affermiamo di voler ordinare permanentemente questo settore e dettare intanto una norma transitoria per la contingenza, il ragionamento si sposta tutto. Allora bisogna vedere se conviene mantenere il carattere facoltativo, se conviene parlare di anticipazione sull'età o se non conviene, invece, parlare di riduzione dell'età, si da allinearci

alle legislazioni degli altri paesi. Siccome abbiamo deciso di fare un provvedimento che nella prima parte sia generale, normativo e permanente, e nella seconda parte transitorio, io sarei d'avviso che si debba parlare di riduzione dell'età pensionabile come obbligo e non come facoltà. Perché, se parliamo di anticipazione dell'età ne deriva la gestione speciale; se parliamo di riduzione dell'età, saltano gli organismi che sarebbero necessari per il primo caso. Questo è il punto.

REPOSSI. D'accordo. E sono contento che il mio intervento stia portando ad un chiarimento.

C'è poi la questione riguardante il lavoro degli italiani all'estero; e una delucidazione molto logica l'ha data il nostro Presidente. Ma c'è un'altra questione da precisare, ed è quella sollevata dall'obiezione dell'onorevole Rapelli. Sul piano della C.E.C.A., nei nostri accordi affermiamo sempre che il lavoro praticato all'estero è cumulabile con quello fatto in Italia. Allora bisognerà chiarire se intendiamo che questa norma valga anche per il lavoro in sotterraneo fatto all'estero, e in questo caso bisogna tener presente che noi finiremmo per far pagare al datore di lavoro italiano una prestazione fatta all'estero.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. No, al contrario!

REPOSSI. Le convenzioni riguardano soltanto l'assicurazione obbligatoria, ma qui si tratterebbe di cassa integrativa! E allora il peso di queste migliaia di lavoratori andrebbe a cadere sul datore di lavoro italiano, in quanto che quello straniero si limiterà a trasferire i contributi per l'assicurazione obbligatoria versati nel suo paese. Ma non vi è dubbio che il super aumento per la cassa integrativa va a pesare sul datore di lavoro italiano; e io mi domando se sia giusto far ricadere sul datore di lavoro italiano il peso rappresentato dalla contribuzione a 8-10 mila lavoratori!

TOGNONI. Mi associo agli elogi rivolti al relatore, il quale ha cercato di dare una certa organicità al provvedimento, pur avendo anch'io delle perplessità sulla gestione speciale, e a questo proposito mi associo a quel che diceva anche l'onorevole Delle Fave. Però, per quanto mi riguarda, la questione più importante risiede proprio nella sostanza del provvedimento.

RAPELLI. I belgi attendono questa legge per rimandarci i lavoratori anziani!

TOGNONI. Per la questione della forma, credo che, a conclusione, lasceremo il com-

pito ad un comitato ristretto. Le questioni che mi preoccupano di più sono quelle di sostanza: la questione dei cavaatori, per esempio. L'onorevole Rapelli accennava al collegamento con i paesi della comunità. Alcuni paesi della comunità, dal punto di vista del trattamento previdenziale, sono su posizioni più avanzate rispetto alle nostre, anche se il limite di età non è sempre a 55; esso è però sempre anticipato rispetto a quello degli altri lavoratori.

Le decisioni adottate dalla C.E.C.A. — la riduzione dell'orario di lavoro e dell'età pensionabile dei lavoratori delle miniere — sono state adottate per il fatto che possono aiutare nella prevenzione contro gli infortuni, in considerazione della particolare durezza e pesantezza del lavoro. Questi sono stati i criteri che hanno ispirato un comitato istituito dalla C.E.C.A. per combattere gli infortuni, il quale comitato ha consigliato la riduzione dell'orario di lavoro e dell'età pensionabile. Se questi criteri valgono per i minatori, perché non dovrebbero valere per i cavaatori, dato che, per quanto riguarda durezza di lavoro e incidenza di infortuni, non sono certo più favoriti dei lavoratori delle miniere? Io devo dire molto onestamente che sostenere questa tesi non è una cosa facile, anche perché nelle legislazioni degli altri paesi è previsto un periodo di fondo per aver diritto alla pensione; però c'è un dato di fatto che dovrebbe preoccuparci: che la situazione dell'industria mineraria italiana si presenta in maniera del tutto diversa da quella degli altri paesi. L'onorevole Rapelli, diceva poc'anzi che i belgi aspettano questo provvedimento per restituirci i vecchi lavoratori. Noi sappiamo quanto sia grave la situazione di alcune delle miniere del Belgio, ma la nostra è ancora più grave: da 60 mila minatori siamo arrivati, l'anno scorso a 42 mila; poi si son verificate le situazioni che conosciamo a Morgnano, a Ribolla... e speriamo che non se ne verifichino più. Ma il sottosegretario mi diceva, ieri, che probabilmente altre vertenze potrebbero sorgere. Ora se vogliamo fare un provvedimento che aiuti i lavoratori che hanno perduto o che potrebbero perdere il lavoro, noi dovremo orientarci nel senso più largo possibile nella formulazione della proposta di legge. È vero che la questione, in una certa misura, è assorbita nella norma transitoria, ma giacché facciamo una norma transitoria, cerchiamo di sanare le gravi situazioni che si sono verificate in questi ultimi tempi a Morgnano, a Peticara, in Sardegna e altrove. Noi dobbiamo tenerli presenti, questi problemi, per-

ché abbiamo il grosso problema della disoccupazione. Se i lavoratori licenziati lo scorso anno in Sardegna potessero fruire di questo trattamento anticipato di pensione, è chiaro che essi potrebbero vivere con una relativa tranquillità, senza preoccuparsi di togliere il lavoro ai disoccupati di altri settori per trovare un'occupazione.

Vi è poi la questione degli esterni delle miniere. Noi facciamo pagare a costoro un contributo maggiore; ora esaminiamo il caso di un lavoratore all'estero, che lavorando due anni, in miniera, abbia perduto una parte delle proprie capacità lavorative per silicosi...

PRESIDENTE. Provvede l'assicurazione!

TOGNONI. Ma questo è un discorso che va fatto in cifre! Assicurazione significa 3.500-4.000 lire al mese! Perché noi vogliamo escludere questo lavoratore dal beneficio? E non solo lo vogliamo escludere, ma gli vogliamo far pagare una parte dei contributi che devono servire per dare la pensione a chi va in pensione a 55 anni, avendo avuto la fortuna di rimanere immune da malattie professionali! Sono questioni grosse, queste!

A me risulta che qualche categoria ha un trattamento privilegiato per quanto riguarda la pensione; e di questo trattamento non beneficiano solo gli addetti ai lavori più nocivi, ma tutto il complesso della categoria, per esempio i tipografi, se ben ricordo.

RAPELLI. Per i tipografi è questione di contratto, non di legge! Per i gassisti, invece, non v'è distinzione.

TOGNONI. Anche la questione del lavoro all'estero, sollevata dall'onorevole Conte, deve essere da noi esaminata.

Esiste inoltre una questione sostanziale: l'entità della pensione e la ripartizione degli oneri. Nella mia proposta di legge, e direi anche nella stessa proposta di legge Bucciarelli Ducci, era prevista la delega al Governo per l'aumento dei contributi. Tali rilievi possono, comunque, essere meglio esaminati dopo un più attento esame delle proposte di legge.

Un altro interrogativo si pone alla nostra attenzione. Se per esempio un lavoratore di miniera resta per 15 anni a lavorare nel fondo e poi viene licenziato; oppure, al momento del compimento dei 55 anni è disoccupato o occupato in altra attività, ha diritto alla pensione?

BUTTE, *Relatore*. Se lavora in altro settore evidentemente non è più un minatore e non soddisfa più alle condizioni previste dall'articolo 1.

TOGNONI. Ma fino al momento del licenziamento ha pagato i contributi adeguati al settore in cui lavorava. E se il lavoratore viene dalla stessa società trasferito in altro settore della stessa attività? Non ha egli diritto alla pensione?

PRESIDENTE. Lo spirito della legge è quello di dare una pensione più adeguata a coloro che hanno svolto la loro attività lavorativa in un settore particolarmente faticoso e difficile.

TOGNONI. Ma i 15 anni di sotterraneo mi pare che siano sufficienti a creare il diritto ad una riduzione del limite di età pensionabile.

BUTTE, *Relatore*. Vorrei far osservare al collega Tognoni che i 15 anni di sotterraneo sono soltanto una delle condizioni richieste per poter far luogo al pensionamento anticipato; se il lavoratore del settore minerario avrà avuto un'usura eccessiva, tale da farlo passare ad un'altra attività lavorativa, potrà, indubbiamente, porre la questione della invalidità, ma non vantare il diritto del pensionamento anticipato.

BUCCIARELLI DUCCI. Signor Presidente, mi rendo conto dell'ora tarda e perciò non mi addenterò nell'esame del merito del nuovo testo predisposto dal relatore. Ho voluto chiedere la parola per compiacermi dell'opera da lui compiuta anche se sono spinto a manifestare alcune perplessità circa il nuovo testo che io ritengo un poco macchinoso. Chiedo, quindi, che venga nominato un comitato ristretto in maniera che la materia possa essere discussa e vagliata meglio. Le mie perplessità riguardano soprattutto il fatto che, mentre si è voluto da una parte venire incontro alle necessità di coloro che lavorano in particolari, gravi condizioni, d'altra parte si tende anche ad estendere queste provvidenze, il che, evidentemente, non farebbe altro che renderne difficile l'approvazione.

VENEGONI. A mio avviso lo Stato deve contribuire nella stessa misura con cui contribuisce alla integrazione delle pensioni ed è quanto mai ineopportuno far pagare ai lavo-

ratori che lavorano in superficie una maggiore contribuzione quando i benefici di questa contribuzione andranno a vantaggio esclusivo di coloro che lavorano nel fondo.

PRESIDENTE. In questo modo il provvedimento dovrà di nuovo essere esaminato dalla Commissione finanze e tesoro perché un nuovo onere viene posto a carico dello Stato.

DELLE FAVE. Si tratta di vedere se con questo provvedimento si intende attuare una norma di sfollamento o se, invece, si vuole fare qualcosa di più organico. Il problema quindi si impenna sul principio della anticipazione dell'età o su quello della riduzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, di solito si nomina un comitato ristretto soltanto quando, definiti i punti controversi di una legge, si tratta di renderne più organica e completa la stesura.

Noi non siamo a questo punto; tuttavia sono dell'avviso che sia opportuno nominare un comitato ristretto allo scopo di approfondire tutti i diversi aspetti del problema emersi dalla discussione di oggi. Esso servirà, inoltre, a trovare un punto di incontro per l'attenuazione dei contrasti esistenti. Solo così la Commissione potrà riprendere la discussione con maggiore serenità.

Propongo che il comitato ristretto sia composto oltre che dal sottoscritto e dal relatore, dai colleghi Bucciarelli Ducci, Zanibelli, Tognoni, Bettoli e Roberti.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI